



FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON
UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
DECISIONE N. 13/2022

Procedimento 13/2022

Oggetto: Play - Off Campionati Italiani a Squadre Serie A 2022 svolto in Milano (MI) in data 14-15 maggio 2022

Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Stefano Paoletti

PREMESSO IN FATTO

- (A) con ricorsi presentati da RA System BC Milano e da ASD Piume d'Argento Badminton Club rispettivamente il 15 e 14 maggio 2022 è stata contestata la composizione della squadra ASD Marabadminton Academy nella partecipazione della Manifestazione in oggetto;
- (B) in particolare le ricorrenti hanno contestato la violazione da parte della ASD Marabadminton Academy di quanto disposto dall'articolo 2.32.5 del Regolamento Organico 2022 che dispone nello specifico:
- *“2.32.5 Il doppio tesseramento è ammesso, per il cittadino italiano o per lo straniero solo per la partecipazione al campionati nazionali a squadre ed esclusivamente per il relativo lasso temporale, compresa l'eventuale partecipazione ai campionati continentali per Club. Nel corso della stessa stagione sportiva un giocatore, sia italiano che straniero, può partecipare anche a due campionati nazionali a squadre, uno in Italia ed uno organizzato da una federazione estera riconosciuta da BWF. Nel caso in cui un campionato a squadre viene svolto a cavallo tra due anni solari si conta ai fini del riconoscimento della stagione sportiva quello in cui il campionato a squadre termina.*
- (C) l'ASA Marabadminton ha infatti schierato gli atleti
- i) Christofer VITTORIANI nato il 25 marzo 2003 con tessera FIBa n. 247873 e
 - ii) Sara HANSEN LUDGAARD, nata il 26 giugno 1997 con tessera FIBa n. 249527 che secondo i ricorrenti avrebbero disputato, nella stagione 2022, Il Campionato Italiano a Squadre di Serie A in Italia ed in altre due Nazioni (Svezia e Danimarca);
- (D) che nell'ambito del ricorso presentato dal RA System BC Milano viene inoltre contestata la violazione da parte dell'ASD Marabadminton dell'articolo 2.24.1 (validità e temine della tessera) e dell'articolo 3.7.4 del Regolamento delle gare 22 che dispone: *“Nel campionato a squadre di serie A e B, nell'incontro intersociale di una squadra possono scendere in campo al massimo un giocatore in prestito e due*

stranieri. Qualora una squadra di Serie A e B schieri nella formazione due stranieri, è obbligata a schierare anche un giocatore italiano junior o under tesserato per l'ASA iscritta al campionato a squadre di serie A e B (no prestito). “

PRESO ATTO

- che l' ASA interessata ha presentato memorie difensive nell'ambito del procedimento n. 1/2022 del Procuratore Federale attinente la medesima contestazione su precedenti incontri, fascicolo che è stato acquisito al presente procedimento;
- che il Consiglio Federale su richiesta ha emesso a norma di statuto una interpretazione autentica dell' Articolo 2.32.5 del Regolamento Organico.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Quanto alla violazione dell'articolo 2.32.5 del Regolamento Organico

In primo luogo ai fini della presente decisione, nell'ambito dell'attività di interpretazione della norma invocata dai ricorrenti, pare opportuno citare - *incidenter tantum* - l'interpretazione autentica dell'articolo 2.32.5 del Regolamento Organico resa dal Consiglio Federale di codesta Federazione successivamente agli incontri oggetto del ricorso in data 21 maggio 2022 che in proposito ha ritenuto di interpretare la norma come segue: *"un giocatore tesserato in Italia che partecipa al campionato italiano a squadre può partecipare anche a uno o a più di un campionato a squadre all'estero e che un giocatore tesserato all'estero che partecipa ad uno o a più campionati a squadre all'estero può partecipare anche al campionato italiano a squadre."*

A tale interpretazione il Giudice Sportivo - nell'ambito delle proprie funzioni¹ - intende tuttavia discostarsi, preferendo un' interpretazione più rigorosa e letterale della norma che, ad un'attenta lettura, non sembra poter consentire un'estensione senza limiti dei vincoli imposti dal Regolamento Organico circa la contemporanea partecipazione dei giocatori italiani e stranieri ai diversi Campionati Nazionali.

Dalla lettura dell'articolo in questione non pare possa esservi spazio ad un'interpretazione diversa da quella letterale il cui senso compiuto pare essere più volte confermato dal reiterato uso dei termini *"un"* *"due"* e *"doppio"*

*"2.32.5 Il **doppio** tesseramento è ammesso, per il cittadino italiano o per lo straniero solo per la partecipazione al campionati nazionali a squadre ed esclusivamente per il relativo lasso temporale, compresa l'eventuale partecipazione ai campionati continentali per Club. Nel corso della stessa stagione sportiva un giocatore, sia italiano che straniero, può partecipare anche*

¹ ci si riferisce ai Principi di giustizia sportiva e dal Codice della giustizia sportiva CONI, al fine di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia. *"Il carattere dell'indipendenza riguarda l'esercizio della funzione giudicante, chiamata a svolgersi senza interferenze da parte di chi sia titolare di altre funzioni e, più in generale, da parte di qualunque soggetto dell'ordinamento federale: nell'esercizio della propria funzione ogni giudice deve essere soggetto soltanto (alla legge) allo statuto e ai regolamenti, in modo esclusivo e immediato."*

a due campionati nazionali a squadre, uno in Italia ed uno organizzato da una federazione estera riconosciuta da BWF. Nel caso in cui un campionato a squadre viene svolto a cavallo tra due anni solari si conta ai fini del riconoscimento della stagione sportiva quello in cui il campionato a squadre termina.

Utile osservare che l'estensore della norma abbia ritenuto utile specificare espressamente: "(...) **uno in Italia ed uno organizzato da una federazione estera riconosciuta da BWF**".

Non possono in merito essere, quindi, condivise le considerazioni esposte nella memoria difensiva che presuppongono uno sforzo interpretativo di carattere estensivo incompatibile con il principio di giustizia sportiva con richiamo a regole di ordinamenti sportivi stranieri che - pur avendo legittimamente regolamentato la materia diversamente - non possono ritenersi applicabili per analogia alle regole della Federazione Italiana Badminton. Anche il fatto che la modulistica federale non contenga indicazioni specifiche non può essere considerata un'esimente valida al rispetto delle norme federali.

Per tali motivi, accertato dalla documentazione esaminata, che gli atleti sopra richiamati hanno partecipato durante la medesima stagione sportiva ad altri due campionati stranieri in Danimarca ed in Svezia, risulta in applicazione dell'articolo 2.32.5 del Regolamento Organico che fosse a loro inibita la partecipazione alla manifestazione in oggetto con conseguente perdita delle partite svolte dagli atleti Christofer Vittoriani e Sara Hansen Ludgaard con rideterminazione dei risultati di gara conseguito sul campo.

2. Quanto alla violazione dell'articolo 2.24.1 del regolamento Organico in combinato disposto con l'articolo 3.7.4 del Regolamento delle Gare

Lette le Carte Federali in materia di tesseramento tra cui gli articoli 2.23.4 lettera a) (tipo di tesseramento richiesto) e 2.24.1 (validità anno solare tessera) del Regolamento Organico non si rinviene nelle stesse la possibilità per l'atleta e l'ASA di appartenenza di modificare o variare la tipologia di tessera per l'anno in corso così come per verità non si rinviene un espresso divieto in tal senso. Deve dunque concludersi che il vincolo associativo dell'atleta con l'ASA di appartenenza rimanga nella disponibilità dei medesimi - salvo le opportune verifiche della Federazione - e che la richiesta di modifica supportata da idonei documenti possa essere valutata dal competente ufficio federale ai fini del rilascio. Per tali motivi non si rinvencono motivi che impediscano ad un'atleta di modificare e variare la tipologia di tesseramento da straniero ad italiano sulla base di documentazione al vaglio della Federazione.

Tutto ciò premesso e considerato, il Giudice Sportivo Nazionale sulla fattispecie sottoposta al suo esame, esaminati i documenti, lette le memorie difensive, in osservanza alle Carte Federali, adottando la decisione anche in conformità con i principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nonché quelli di equità e correttezza sportiva così decide

P.Q.M.


In parziale accoglimento dei reclami in epigrafe:

1. Accertato, per i fatti in motivazione, che gli atleti Christofer Vittoriani e Sara Hansen Ludgaard non potevano partecipare al Campionato in corso in applicazione dell'articolo 2.32.5 del Regolamento Organico, dichiara ai sensi dell'articolo 23.1 del Regolamento di Giustizia la perdita delle partite svolte dai predetti giocatori attribuendo la vittoria al rispettivo avversario con il massimo punteggio;
2. Stante la particolare questione trattata non si ritiene di addebitare agli atleti ne all'ASA Marabdminton alcuna sanzione disciplinare o pecuniaria;
3. Manda alla Federazione per quanto di competenza in relazione agli Organici ed alla riderminazione dei punteggi e della classifica del Campionato.

Così deciso il 8 giugno 2022

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE:

Avv. Stefano Paoletti



Si comunichi nei termini al Procuratore Federale e alle parti interessate.